

Pubblicato il 25/03/2019

N. 00332/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 184 del 2018, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Ferreri, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Coppa, n. 1;

contro

Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore *protempore*, non costituita in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *protempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Torino, via Arsenale, n. 21;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di -OMISSIS-, prot. 34606. Div. P.A.S.I. , cat. 6F/97/2017, del 5 dicembre 2017, notificato il 7 dicembre 2017, di revoca della licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo;

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la memoria coi relativi allegati del Ministero dell'Interno;

Visto il documento prodotto dal ricorrente in data 7 giugno 2018;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 -OMISSIS-2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e udito per il ricorrente l'avvocato Alberto Ferreri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di -OMISSIS-, in data 5 dicembre 2017, ha disposto la revoca della licenza del porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo rilasciatagli in data 19 marzo 2015.

La revoca è stata adottata in seguito alla segnalazione dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- di un incidente avvenuto in data 29 novembre 2017 all'interno dell'abitazione del signor -OMISSIS- mentre lo stesso stava effettuando le operazioni di pulizia della propria pistola semiautomatica -OMISSIS-.

A causa dell'esplosione di un proiettile, della cui presenza nella camera di scoppio dell'arma il signor -OMISSIS- non si era avveduto, egli riportava lesioni al secondo dito della -OMISSIS-, considerate guaribili in dieci giorni dal Pronto Soccorso dell'Ospedale -OMISSIS-di -OMISSIS-.

1.1. Il signor -OMISSIS- sostiene di aver adottato tutte le precauzioni richieste per la pulizia dell'arma ed imputa a circostanze fortuite l'esplosione del colpo.

Egli inoltre eccepisce di non aver mai arrecato alcun pericolo all'incolumità delle persone, dal momento che lo scoppio del proiettile si è verificato all'interno della propria abitazione nella quale vive da solo.

Secondo il ricorrente la motivazione del giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi, espresso dalla Questura di -OMISSIS- sulla scorta della <<totale negligenza>> dimostrata nell'attuazione delle norme di sicurezza basilari, sarebbe insufficiente in quanto non avrebbe tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

La Questura avrebbe omesso di considerare che egli vive da solo, per cui l'incolumità delle persone non sarebbe mai stata messa in pericolo, e che ha maturato una lunga esperienza nella pratica del tiro a volo senza essere mai incorso in alcuna violazione.

Il ricorrente ha inoltre dedotto che il provvedimento di revoca della licenza sarebbe comunque sproporzionato rispetto alla lieve entità della condotta e dell'evento.

1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno ed ha resistito al ricorso.

1.3. Con ordinanza cautelare del 22 marzo 2018, n. 123, questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

1.4. In data 7 giugno 2018 il ricorrente ha depositato il provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- di archiviazione del procedimento per la verifica delle condizioni soggettive per la detenzione di armi, aperto in conseguenza dell'adozione del provvedimento impugnato.

1.5. Alla pubblica udienza del 20 -OMISSIS-2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. La censura relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato non può essere accolta in quanto il Questore di -OMISSIS-, sulla scorta della nota informativa redatta dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- in data 30 novembre 2017, ha appreso che il signor -OMISSIS-, in data 29 novembre 2017, nell'effettuare le operazioni di pulizia della propria

arma regolarmente detenuta, <<esplose inavvertitamente un colpo che lo attingeva alla -OMISSIS->>.

Ritiene il Collegio che tale descrizione dei fatti sorregga sufficientemente il giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi formulato dalla Questura di -OMISSIS- in base al comportamento colposo del ricorrente.

Risulta, infatti, che il ricorrente non si è avveduto della presenza di un proiettile nella camera di scoppio dell'arma e ciò costituisce un'evidente violazione delle regole cautelari generiche, quali la regola fondamentale che l'arma deve essere pulita quando è scarica e che comunque deve essere aperta solo se puntata verso l'alto, e delle regole cautelari specifiche ricavabili dalle istruzioni per l'uso dell'arma, prodotte in giudizio dal Ministero in data 15 marzo 2018 (documento n. 5 del Ministero).

Come si evince da tali istruzioni, all'operatore è consentito di bloccare l'otturatore nella fase dell'apertura proprio << per ispezionare comodamente la camera di cartuccia>> ed avvedersi della presenza di eventuali proiettili, operazione che evidentemente il ricorrente ha ommesso di effettuare violando grossolanamente tale regola cautelare specifica, rivolta proprio ad evitare eventi del genere di quello verificatosi.

Il ricorrente non ha, d'altro canto, allegato cause di forza maggiore o di caso fortuito idonee a spezzare il nesso eziologico tra la propria condotta omissiva negligente e l'evento dannoso verificatosi.

Alla grave violazione delle regole cautelari generiche e specifiche si affianca anche la causazione di un evento che non può definirsi, come sostenuto dal ricorrente, di lieve entità: dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di -OMISSIS- si evince infatti che la ferita da scoppio al -OMISSIS- ha comportato una <<-OMISSIS->> e non una semplice escoriazione, con una prognosi di dieci giorni.

2.2. La sanzione della revoca della licenza risulta inoltre proporzionata e adeguata rispetto al pericolo per la pubblica incolumità che la Questura di -

OMISSIS- ha correttamente ritenuto di tutelare sacrificando l'interesse alla pratica sportiva del ricorrente.

Risulta infatti che il signor -OMISSIS- è titolare della licenza di porto d'armi per uso sportivo solo dal -OMISSIS-per cui è verosimile che alla data del sinistro egli non avesse maturato tutta l'esperienza che afferma di possedere nel governo delle armi, sebbene associato dell'Unione italiana tiro a segno sin dal 2002.

Del tutto irrilevante è poi la circostanza allegata dal ricorrente per cui egli svolge la sua attività lavorativa di manutentore di impianti anche in favore del circolo associativo del tiro a volo di -OMISSIS- al quale è iscritto, dal momento che il provvedimento impugnato non è ostativo alla prosecuzione della stessa.

Risulta inoltre, dalla nota informativa redatta dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- del 30 novembre 2017, che il signor -OMISSIS- sia <<convivente>>, nonostante egli abbia prodotto in giudizio il certificato di stato di famiglia e di residenza, dal quale si evince che egli vive da solo nell'abitazione nella quale è avvenuto l'incidente.

Il Collegio ritiene che la circostanza sia irrilevante dal momento che le operazioni di pulizia dell'arma, per le quali il signor -OMISSIS- ha dimostrato la sua negligenza, ben potrebbero essere compiute, giusta l'autorizzazione al trasporto ed all'uso dell'arma al di fuori del proprio domicilio, in presenza di altre persone e che, comunque, anche la lesione della propria incolumità personale è idonea a sorreggere un giudizio prognostico sfavorevole nell'uso delle armi.

2.4. Infine nessun rilievo assume nel presente giudizio la circostanza documentata dal ricorrente che in data 22 marzo 2018 la Prefettura di -OMISSIS- abbia archiviato il procedimento di ritiro dell'autorizzazione a detenere armi, munizioni e materie esplosive in quanto, sulla scorta della nota della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- d'-OMISSIS- del 18 -OMISSIS-2018, risulta che <<non si è reso necessario procedere al ritiro

cautelare delle armi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del T.U.L.P.S., nei confronti del sig. -OMISSIS->>.

Il procedimento di cui all'articolo 39 T.U.L.P.S. e quello di cui all'articolo 43 T.U.L.P.S. sono procedimenti differenti tra i quali non è ravvisabile alcun collegamento se non la circostanza che la Prefettura di -OMISSIS- ha aperto il primo procedimento su segnalazione della Questura di -OMISSIS-, la quale le ha comunicato di aver adottato il provvedimento impugnato all'esito del secondo procedimento.

Il procedimento di cui all'articolo 39 T.U.L.P.S. è infatti rivolto ad accertare se il soggetto autorizzato, ai sensi dell'articolo 38, a detenere armi, munizioni e materie esplosive nel proprio domicilio o in altro luogo identificato posseda il necessario equilibrio psico-fisico richiesto per la loro detenzione, al fine di prevenire il rischio di abuso.

Il procedimento di cui all'articolo 43 T.U.L.P.S. è invece rivolto ad accertare l'affidabilità nell'uso dell'arma anche all'esterno della propria abitazione.

I due procedimenti non si differenziano tra loro solo per la diversa competenza dell'Autorità emanante ma investono fasi autonome e distinte, in quanto si può essere autorizzati a detenere l'arma senza essere autorizzati ad usarla.

Essi si differenziano anche nella formulazione del giudizio prognostico in quanto l'affidamento di non abusare delle armi delle quali è stato autorizzato l'uso implica l'utilizzo di una maggiore prudenza rispetto alla verifica delle capacità del soggetto per la loro detenzione, per il semplice fatto che l'autorizzazione al trasporto ed all'uso dell'arma al di fuori del proprio domicilio o di altro luogo identificato, secondo *l'id quod plerumque accidit*, accresce il pericolo per l'incolumità pubblica.

Nel provvedimento di archiviazione prodotto risulta che dall'incidente occorso al ricorrente il Prefetto di -OMISSIS- non ha dedotto in via automatica la sua incapacità alla mera detenzione delle armi, in quanto questa

si pone in un momento logicamente antecedente ed autonomo rispetto all'uso.

Il provvedimento di archiviazione del Prefetto relativo al divieto dell'uso delle armi non si pone, dunque, in contraddizione con il provvedimento impugnato avente ad oggetto il divieto di portare ed usare le armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo.

3. In conclusione la Questura di -OMISSIS- ha correttamente ritenuto il ricorrente inaffidabile nell'uso dell'arma per cui il ricorso deve essere rigettato.

4. In assenza di attività difensiva del Ministero successivamente all'ordinanza cautelare n. 123 del 22 marzo 2018, con la quale il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese delle fase cautelare, il Collegio ritiene che le spese della presente fase del giudizio possano essere compensate tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 22, comma 8, d.lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 -OMISSIS-2019 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Flavia Risso, Primo Referendario

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Rosanna Perilli

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.